

Raff. Ben

I. A. C. P. - Brindisi

7 NOV. 1959

PROT. N. 1986

ON. PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE
PER LA COMMISSIONE DI RISCATTO EDILIZIA POPOLARE

B A R I

e per la parte di propria competenza a:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Dir.Gen.Edil.Statale e Sovv.ta R O M A

- COMMISSIONE DI VIGILANZA EDILIZIA POPOLARE

presso il Ministero dei LL.PP. R O M A

- SUA ECCELLENZA IL PREFETTO di BRINDISI

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

I sottoscritti, domiciliati e residenti in Ostuni,
ed ai fini del presente ricorso rappresentati dal
sig. rag. Buongiorno Tina da Ostuni presso cui eleggo
no il proprio domicilio, occupanti tutti assegnatari
di alloggi del lotto terzo e quarto delle Case Popo-
lari di Ostuni, via Mons. Mindelli, espongono quanto
segue:

In data 12 ottobre 1959 l'Istituto Autonomo delle
Case Popolari della Prov. di Brindisi ha pubblicato
e notificato agli occupanti dei suoi alloggi, le nor-
me ed i prezzi di stima per il riscatto degli appar-
tamenti occupati in locazione dai sottoscritti.

Contro tali norme e prezzi di stima essi medesimi
sottoscritti producono il presente formale appello
per i seguenti motivi:

1) Il prezzo attribuito ai singoli appartamenti è inaccettabile perchè la valutazione non ha tenuto conto di tutti gli elementi di stima in uso, e nel caso specifico, dell'anno di costruzione, delle rifiniture dei vari lotti dello stesso Istituto, alcuni con bagni, scantinati, persiane alle finestre, materiali migliori, ed altri mancanti di ciò, del rapporto di rendita (fitti) capitalizzato e della minore o maggiore lontananza del centro urbano. Elementi questi tutti concorrenti a stabilire il prezzo venale corrente, di cui non si è tenuto conto come anche si è omessa la valutazione negativa data dalle servitù e vincoli diversi come condominio, riserva di proprietà dell'Istituto per dieci anni fino ad un massimo di 15 anni, limitazione dell'uso e della disponibilità per trasferimenti in proprietà in fitto, elementi questi che risuono di molto il valore degli alloggi concessi a riscatto, di fronte ai prezzi correnti sul libero mercato.

2) Altri lotti dello stesso Istituto dati direttamente a riscatto in base ad altre leggi, sono stati ceduti in proprietà a prezzi di molto inferiori ai prezzi di riscatto che oggi si pretendono dai sottoscritti, ed a prova basta confrontarli con quello che loro dovrebbero pagare aggiungendo al valore dato,

l'interesse del 5,80% che raddoppia il prezzo stesso, col pagamento rateale dilazionato: cosa a cui i sottoscritti dovrebbero ricorrere quasi tutti non essendo provvisti di mezzi atti all'acquisto in una soluzione.

3) Considerato che l'inquilino è libero di riscattare o meno l'alloggio per legge, è umano riconoscergli anche il diritto di conservare in locazione il proprio alloggio, evitandogli la spesa ed il disagio di un trasferimento: cosa che non muta i diritti al riscatto degli altri inquilini nè danneggia l'Ente proprietario dello stabile e non fa male ad alcuno.

Ciò premesso, e fermo restando il diritto di usufruire del riscatto sancito dal D.P.R. 17.1.1959, n°2, i sottoscritti concludono chiedendo:

il linea principale:

a) che sia revisionato il prezzo del riscatto degli alloggi occupati, tenendo conto nella determinazione del valore venale oggi corrente, dell'anno di costruzione del fabbricato, delle rifiniture degli alloggi dei servizi annessi, della lontananza dal centro urbano, dalla capitalizzazione del reddito (fitto corrente riscosso), dai vincoli di piena indisponibilità. Tutti elementi valutabili necessariamente per determinare l'equo prezzo venale.

Tutti elementi valutabili necessariamente per determinare l'equo prezzo venale.

b) che la percentuale del 30% di riduzione del prezzo sia maggiorata gradualmente progressivamente per gli anni di occupazione in fitto dell'immobile, e la riduzione del 0,25% sia maggiorata almeno dell'1% annuo per compensare le quote di ammortamento del mutuo occorso per la costruzione dello stabile e comprese nei fitti pagati sin'oggi.

in linea subordinata:

c) che a modifica dell'art.12 D.P.R. 17.1.1959,n°2 sia riconosciuto agli occupanti rinunziatari del riscatto, il diritto a restare nell'alloggio abitato senza essere obbligato a trasferirsi in altro appartamento analogo.

Con osservanza

Ostuni 3 Novembre 1959

Seguono n.10 firme di inquilini del 3° lotto e
n. 7 firme di inquilini del 4° lotto.-

Per copia conforme

Brindisi, li 10 NOV. 1959
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



[Handwritten signature]